

DIRETTIVA 1999/14/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 77/538/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 77/538/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, para-

grafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 77/538/CEE deve essere conformemente modificata;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 77/538/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 38 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione⁽⁵⁾, nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione⁽⁷⁾;

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 105 della presente Gazzetta ufficiale.